



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 3 APRILE 2020

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI EFFICACIA DI ORDINANZA SINDACALE N° 25 DEL 17 MARZO 2020 - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. - Divieto di attività ricreative e sportive – Lungomare Gianola/Santo Janni – Lungomare Vindicio - Pineta.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n° 25 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. - Divieto di attività ricreative e sportive – Lungomare Gianola/Santo Janni – Lungomare Vindicio - Pineta”* che qui si intende espressamente richiamata *per relationem*, con la quale è stato disposto, fino a tutto il 3 aprile 2020, salvo diverse e successive decisioni;

- il divieto di attività ricreative (es. passeggiate) e sportive (es. jogging) sui lungomari di Pianola/Santo Janni e Lungomare di Vindicio/Pineta;
- il divieto di qualsiasi attività sugli arenili e sulle spiagge di Formia, salvo per i mezzi e operatori autorizzati per motivi di sicurezza e pulizia;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla G.U. del 23 febbraio 2020 n. 45;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3 del menzionato Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1) al medesimo Decreto, misure urgenti di contenimento del contagio delle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche con tingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* che, all'art. 1 (misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sono estese all'intero territorio nazionale”*;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui ai DPCM 8 e 9 marzo 2020, ove non incompatibili”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, disciplinante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'art.2 che proroga i termini di efficacia del DPCM dell'11/03/2020, dapprima fissato al 25 marzo 2020, a tutto il 3 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'art.1) che proroga i termini di efficacia del DPCM del 22/03/2020, dapprima fissato al 3 aprile 2020, a tutto il 13 aprile 2020;

VISTA la nota della Prefettura di Latina, prot. 12438 del 15/03/2020 avente ad oggetto "Polmonite da nuovo Coronavirus. Monitoraggio misure di contenimento", con la quale, a seguito di riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi presso la stessa Prefettura, è stata sottolineata la possibilità che non vengano osservate le indicazioni di uscire solo in caso di necessità, per motivi di salute o di lavoro. Pertanto, con la citata nota i Sindaci sono stati invitati a rafforzare l'azione di controllo e monitoraggio dell'attuazione delle misure di contenimento, in particolare laddove è più probabile il verificarsi di situazioni di affollamento, come spiagge, lungomare e nelle aree urbane maggiormente frequentate;

ATTESO che il citato D.P.C.M. 8 marzo 2020 si pone come obiettivo di fondo quello di vietare qualsiasi forma di assembramento di persone, evitando qualsiasi occasione di potenziale contagio che non sia riconducibile ad esigenze indifferibili e collegate ad uno stato di necessità e si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio nazionale, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e, comunque, contatti ravvicinati tra le persone, che non siano assolutamente indispensabili;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Formia ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'imposizione e gli obiettivi dei DPCM citati;

RITENUTO per quanto sopra di dover prorogare i termini di efficacia della richiamata Ordinanza Sindacale n° 25 del 17 marzo 2020;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati;

ORDINA

Fino al 13 aprile 2020, salvo diverse e successive decisioni:

- **il divieto di attività ricreative (es. passeggiate) e sportive (es. Jogging) sul Lungomare Gianola/Santo Janni – Lungomare Vindicio – Pineta, anche nei casi in cui l'attività non venga svolta in gruppi;**
- **Il divieto di qualsiasi attività sugli arenili e sulle spiagge di Formia, salvo per i mezzi e operatori autorizzati per motivi di sicurezza e pulizia;**

AVVISA

Il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e necessità di atto espresso per determinare la scadenza, una volta superata la criticità;

DEMANDA

Al Dirigente del Corpo di Polizia Locale il controllo e l'osservanza della stessa;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della Cittadinanza mediante l'uso di tutti i canali di comunicazione Istituzionali;

TRASMETTE

Il presente provvedimento alla Prefettura di Latina, alla Polizia Locale, all'Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di Finanza.

AVVERTE

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre a denuncia penale ai sensi del Codice Penale – art.650.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla Residenza Municipale, 3 aprile 2020



IL SINDACO

Dott.ssa Paola Villa

Paola Villa